

Carcano, *ministro di agricoltura e commercio*. È il prezzo di costo.

Danieli. Sì, ma per il Ministero della guerra. Ora l'onorevole ministro ha detto che, per l'articolo secondo della legge sull'esercizio provvisorio, che dà facoltà al Governo di esonerare in tutto od in parte la fabbricazione della polvere da sparo dalla tassa di fabbricazione, si potrà esonerare da tale tassa, se non in tutto, nella massima parte la fabbricazione della polvere destinata a questo scopo. Perciò prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di insistere presso i suoi colleghi delle finanze e del tesoro affinché l'esonero sia totale, perchè in questo caso, stando alle sue dichiarazioni, il prezzo della polvere sarà inferiore alle 100 lire al quintale.

Fatta questa preghiera all'onorevole ministro, mi dichiaro soddisfatto per tutto il resto delle dichiarazioni da lui fatte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole **Vigna**.

Vigna. Una gran parte di ciò che io aveva intenzione di dire è stata già esposta dall'onorevole **Danieli**.

In linea di fatto però debbo dare all'onorevole ministro alcune informazioni che mi pervengono da due autorità non affatto sospette, che sono il Comizio agrario di Asti e quello di Casale. Da queste informazioni risulta che il prezzo della polvere conceduta ai privati anche con la tassa di fabbricazione è di lire 106 il quintale...

Carcano, *ministro di agricoltura e commercio*. Paga 5.50 di tassa.

Vigna. Insomma a me risulta da queste informazioni che la polvere ora si paga lire 106 il quintale.

Secondo informazioni, poi, che mi vengono da Comizi agrari, il prezzo di costo sarebbe di 30, o, al massimo, di 40 lire il quintale: ed infatti a tal prezzo venne precedentemente ceduta la polvere. Ora io non intendo che l'onorevole ministro debba arrecare un beneficio agli agricoltori facendo sopportare un grave sacrificio alla maggioranza dei contribuenti, per dare la polvere ad un prezzo inferiore a quello di costo; chiedo però che in questa applicazione di un concetto scientifico in pro dell'agricoltura si aiutino gli agricoltori, facendo sì che l'esonero della tassa sia completo e non limitato. Prego inoltre l'onorevole ministro di voler studiare a

quale prezzo netto minimo si possa vendere la polvere.

La mia interrogazione comprendeva un altro punto, su cui l'onorevole ministro non si è fermato, quello cioè delle restrizioni che vennero imposte per l'uso della polvere. Ora io mi permetto di ricordare che una circolare emanata dal Ministero dell'interno, e firmata dall'onorevole Bertolini, richiamò in vigore, per l'uso della polvere da parte dei Consorzi grandinifughi, le disposizioni del regolamento 23 agosto 1894, n. 339, relativo alla legge 19 luglio 1894, sui reati commessi con le materie esplodenti. Tale regolamento contiene una serie di disposizioni restrittive, le quali rendono assolutamente impossibile l'opera di questi Consorzi grandinifughi. Potrei citarne parecchie, ma mi limito a una sola.

L'articolo 5 dispone che nessun privato possa tenere più di tre chilogrammi di polvere, e la circolare soggiunge che questa quantità è superiore ai bisogni di un temporale.

Ora si sono verificati parecchi casi in cui tre chilogrammi di polvere non bastarono, cosicchè i poveri agricoltori, che avevano con grave loro sacrificio acquistato un cannone, si trovarono a metà del temporale sprovvisti della materia necessaria per potersi difendere dal temporale medesimo.

Dice poi la circolare che, per il rifornimento, si può ricorrere ai depositi autorizzati od ai rivenditori che possono tenere fino a 25 o 50 chilogrammi di polvere; ma io domando come possano gli agricoltori, alla metà di un temporale, e trovandosi lontani da questi depositi, rifornirsi di polvere.

È vero, perchè non paia che io voglia dimezzare l'articolo 5, che esso stabilisce come per avere un maggior deposito si possa chiederne licenza ai prefetti; ma è anche vero, in linea di fatto, che i signori prefetti non l'hanno mai concessa, e che alcuni Consorzi si trovarono danneggiati dal rifiuto della licenza medesima.

Ciò, quindi, che in modo concreto io domando all'onorevole ministro è l'abrogazione di questa circolare, che richiama in vigore un regolamento relativo ad una legge repressiva, ad una legge contro i reati, mentre coloro che si difendono dai reati che possono derivare dal cielo non sono delinquenti. Ecco la sostanza, il concreto della mia interrogazione.